

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (62)64

Vol. 1962/0019

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
COMMISSIONE

VI/COM(62)64 finale

Orig.: F

Bruxellos, 13 aprile 1962

RISERVATO

PROPOSTA DI REGOLAMENTO

SUI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI ENTRATA
PER FARINE, SEMOLE E SEMOLINI

(Proposta della Commissione al Consiglio)

VI/COM(62)64 finale

PROPOSTA DI REGOLAMENTO SUI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI
PREZZI DI ENTRATA PER FARINE, SEMOLE E SEMOLINI

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

visto il Regolamento N° ... relativo alla graduale instaurazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, od in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i prezzi di entrata per farine, semole o semolini devono essere fissati in modo da ottenere i prezzi proposti per i cereali di base od in maniera da assicurare una protezione dell'industria di trasformazione,

considerando che questi obiettivi si possono raggiungere mediante la determinazione del prezzo di entrata di detti prodotti tenendo conto del loro costo di fabbricazione e di un adeguato livello di protezione dell'industria di trasformazione,

considerando che, poiché il livello di protezione deve essere ridotto di due quindicesimi all'anno negli scambi fra gli Stati membri, mediante l'applicazione delle riduzioni forfettarie ai prelievi intracomunitari, è opportuno tener conto inoltre, per la determinazione dei prezzi di entrata delle farine, delle semole e dei semolini, unicamente di quella parte della riduzione forfettaria fissata per detti prodotti che supererebbe l'importo di tale riduzione annua del livello di protezione,

considerando che il costo di fabbricazione può essere valutato aggiungendo al valore del cereale l'importo rappresentato dal margine di macinazione, e sottraendo dal totale così ottenuto il valore delle staccature nonché, se del caso, quello delle semole o farine di qualità inferiore, ottenuto dalla macinazione; che in taluni Stati membri è opportuno tener conto inoltre di talune imposte indirette,

considerando che il prezzo di entrata delle semole o dei semolini di grano tenero può essere determinato, rispetto al prezzo di entrata della farina di frumento, tenendo conto del rapporto esistente in ogni Stato membro tra i prezzi del mercato per tali prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di entrata della farina di frumento o di spelta, della farina di frumento segalato, della farina di segala, delle semole o dei semolini di grano tenero e di grano duro, sono fissati secondo i criteri previsti negli articoli seguenti.

Articolo 2

1. Il prezzo di entrata della farina di frumento è stabilito per una farina di frumento che abbia un tenore di cenere pari a 550 milligrammi al kg ed un indice di umidità pari al 15,50%; detta farina sarà qui di seguito denominata tipo 550.

2. Tale prezzo di entrata si ottiene in primo luogo dalla somma degli elementi seguenti:

- a) il valore del grano tenero trasformato in farina, calcolato sulle seguenti basi:
 - da un lato, un quantitativo di 1.400 kg di grano tenero per una tonnellata di farina;
 - dall'altro, il prezzo di entrata del grano tenero, diminuito dell'ammontare forfettario; si tiene conto della variazione mensile di tale prezzo;
- b) un importo di 13,75 unità di conto per tonnellata di cereale trasformato, rappresentante il margine di macinazione;
- c) un importo di 18,75 unità di conto per tonnellata di farina, destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione;
- d) la parte dell'importo forfettario fissato per la farina di frumento che superi la cifra risultante dalla riduzione annuale operata fra gli Stati membri sul livello di protezione dell'industria di trasformazione;

e) un importo corrispondente all'incidenza

- della tassa sulla cifra di affari riscossa sulla farina di frumento nella Repubblica federale di Germania;
- della tassa riscossa sulla farina di frumento nella Repubblica francese a favore del bilancio speciale allegato delle prestazioni sociali agricole, in quanto tali tasse sono riscosse sulle farine di produzione nazionale.

3. In secondo luogo, dall'importo totale così ottenuto viene dedotto il valore dello stacciaturo ricavato dai due seguenti elementi di calcolo:

- da un lato, un quantitativo di 372 kg di stacciaturo per una tonnellata di farina;
- dall'altro, il prezzo medio mensile più basso raggiunto nell'anno civile precedente alla determinazione del prezzo di entrata per lo stacciaturo, scelto o no; se lo stacciaturo sono vendute scelte, si applica la media ponderata fra i prezzi dei diversi prodotti ottenuti con la cernita; i prezzi di cui al presente comma sono rilevati franco mulino nella zona più deficitaria.

4. Il prezzo limite della farina di spelta e quello della farina di frumento segalato sono identici a quello della farina di frumento.

Articolo 3

Il prezzo di entrata della farina di segala è stabilito per una farina che abbia un tenore di ceneri pari a 812 milligrammi al kg ed un indice di umidità pari al 15,50%.

Detto prezzo è calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, sostituendo ai prezzi del grano e dello stacciaturo di grano i prezzi della segala e dello stacciaturo di segala, nonché alla farina di frumento quella di segala.

Articolo 4

Il prezzo di entrata delle semole e dei semolini di grano tenero è pari a quello della farina di frumento, aumentato della differenza riscontrata nell'anno civile precedente all'anno in cui viene fissato

il prezzo di entrata, fra i prezzi medi del mercato per la farina del tipo 550 da una parte e la media fra i prezzi medi del mercato per le semole e i semolini. Dall'altra i prezzi sono rilevati franco mulino nella zona più deficitaria.

Articolo 5

1. Il prezzo di entrata per semole o semolini di grano duro è stabilito per prodotti che abbiano un indice di umidità pari al 14,5%. Esso si ottiene in primo luogo dalla somma degli elementi seguenti:

a) il valore del grano duro trasformato in semole o semolini, calcolato sulle seguenti basi:

- da un lato, un quantitativo di 1.500 kg di grano duro per una tonnellata di semole e semolini;
- dall'altro, il prezzo di entrata del grano duro, diminuito del montante forfaitario; si tiene conto dell'eventuale variazione mensile di tale prezzo;

b) gli elementi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, commi b), c), d) ed e), sostituendo alla farina di frumento le semole e semolini di grano duro.

2. In secondo luogo, dall'importo totale così ottenuto viene detratto il valore dei prodotti intermedi (semolini e farine di qualità inferiore) nonché dello stacciaturo, calcolato come segue:

a) il valore dei prodotti intermedi è calcolato sulle seguenti basi:

- da un lato, un quantitativo di 162 kg di prodotti intermedi per una tonnellata di semole e semolini di grano duro;
- dall'altro, il prezzo di tali prodotti calcolato come segue: dalla somma degli elementi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, commi a), b), ed e) è detratto l'elemento di cui all'articolo 2, paragrafo 3; l'importo così ottenuto viene diminuito della differenza riscontrata nell'anno civile precedente alla determinazione del prezzo di entrata, tra il prezzo medio del mercato per la farina del tipo 550 e quello del mercato per farina che abbia un tenore di ceneri pari a 1.600 milligrammi per kg ed un indice di umidità pari al 15,50%.

I prezzi sono rilevati franco mulino nella zona più deficitaria;

b) il valore delle staccature è calcolato sulle seguenti basi:

- da un lato, un quantitativo di 357 kg di staccature per una tonnellata di semole e semolini di grano duro;
- dall'altro, il prezzo delle staccature di grano tenero calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, ultimo comma, diminuito del 15%.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi o direttamente applicabile in ognuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

MOTIVAZIONE
del
REGOLAMENTO N° ...

sui criteri di determinazione dei prezzi di entrata
per le farine, per le semole e per i semolini

A norma del Regolamento sulla graduale instaurazione di un'organizzazione comune di mercato per i cereali, il 1° luglio 1962 entrerà in vigore un particolare regime di prolievi per la farina di frumento, di spelta, di grano segalato e di segala, nonché per le semole ed i semolini di grano tenero e di grano duro. L'importo del prelievo a carico dello importatore per questi prodotti deve essere pari alla differenza tra il più favorevole prezzo di acquisto franco-frontiera del paese importatore, alla data considerata, ed il rispettivo prezzo di entrata in vigore allo stesso momento.

A norma dell'articolo 8, comma 2, il prezzo d'entrata deve essere fissato ad un livello tale da poter ottenere il prezzo che il paese importatore si propone di raggiungere per i cereali di base. Si deve inoltre tener conto della necessità di assicurare una protezione all'industria trasformatrice. Per rispondere a questa esigenza, nel prezzo di entrata si devono prendere di volta in volta in considerazione i normali costi di produzione della farina, delle semole e dei semolini rilevati nel paese importatore.

Dato che le condizioni di produzione dell'industria molitoria sono analoghe nei sei paesi della Comunità, sussiste la possibilità di unificare il calcolo dei costi. Prescindendo dai divari esistenti tra i prezzi delle materie prime, si possono prendere come base tassi di resa unificati e costi di esercizio equivalenti.

Benché varie qualità di farina vengano offerte sul mercato mondiale, viene calcolato un unico prezzo di entrata per la farina di frumento e per la farina di segala, ed in base a tale prezzo di entrata unico si stabiliscono i prolievi per tutte le importazioni di farina. La farina di spelta e di cereali misti è equiparata alla farina di frumento.

1. Determinazione del prezzo di entrata per la farina di frumento

a) In ogni Stato membro la base del calcolo è rappresentata dal prezzo di entrata valido per il frumento, detratto dell'ammontare for-

fettario. Tale prezzo vale per una qualità standard uniforme in tutti i Paesi membri, definita secondo le modalità indicate all'articolo 26.

- b) Nella determinazione della quantità di frumento necessaria per la produzione di 1.000 kg di farina, si prende come base un tipo di farina con un tenore di ceneri pari a 550 mg/kg ed un indice di umidità del 15,5%. Per la produzione di 1.000 kg di farina del suddetto tipo occorrono 1.400 kg di frumento.
- c) Al valore dei cereali di base necessari tutti gli Stati membri devono aggiungere un margine di macinazione pari a 13,75 unità di conto per ogni tonnellata di cereale macinato.
In tale margine sono compensati i costi di esercizio del mulino e viene tenuto conto di tutti i possibili costi di altro genere, variabili e fissi, compresi i costi fittizi e fiscali; non vi figurano, però, le spese di trasporto per la consegna dei cereali e per il ritiro della farina, delle crusche e staccature.
- d) Nel calcolo del prezzo di entrata, è ammesso in Francia tener conto, oltre che del margine di macinazione di cui al punto c), anche del contributo riscosso a favore del B.A.P.S.A. (Budget annexe spécial des prestations sociales agricoles) nel caso che esso venga percepito per farina di produzione nazionale.
Alle stesse condizioni, nella R.F. di Germania è ammesso tener conto dell'imposta sulla cifra d'affari.
- e) Dal totale degli importi calcolati a norma dei punti a), b), c) e d), ogni Stato membro deve detrarre il valore delle crusche e delle staccature ottenute come sottoprodotti di macinazione.
- (i) La quantità da prendere in considerazione a tal fine si ottiene applicando il coefficiente di conversione 100:140.
Tenendo conto di una perdita di macinazione pari al 2%, su una tonnellata di farina sono da calcolare 372 kg di sottoprodotti.
- (ii) Il prezzo delle crusche e delle staccature si calcola come segue:
- prezzo medio mensile più basso durante l'anno civile precedente quello in cui viene fissato il prezzo d'entrata,
 - prezzo medio franco mulino nelle zone più deficitarie,

- prezzo delle crusche e delle staccature non scelte oppure prezzo medio ponderato per il totale dei sottoprodotti.

f) Dai calcoli eseguiti secondo le modalità di cui ai punti a) ed c) si ottengono i costi di produzione per la farina dei tipi indicati in a), non tenendo conto delle spese di trasporto.

Si presume che le spese per il trasporto dei cereali dalla frontiera sino al centro di commercializzazione della zona più deficitaria e per il trasporto della farina dal mulino sino all'impresa locale di trasformazione, spese di cui, a rigor di logica, si dovrebbe tener conto nel calcolo del prezzo della farina, corrispondano ai costi di commercializzazione della farina importata dal confine sino allo stabilimento di trasformazione della farina nella zona più deficitaria. A queste condizioni i costi teorici di produzione calcolati per la farina possono essere considerati equivalenti, a parità di spese di trasporto, al prezzo di entrata valido al punto di valico.

g) Nel calcolo del prezzo di entrata si deve anche tener conto di quel tanto di cui l'ammontare forfettario supera la somma che deve essere dedotta dal livello di protezione dell'industria molitoria della C.E.E.

h) Nel calcolo del prezzo di entrata si deve inoltre tener conto di una quota di protezione complementare per l'industria molitoria della C.E.E., pari a 18,75 unità di conto per tonnellata di farina.

2. Determinazione del prezzo di entrata per la farina di segala

I prezzi di entrata per la farina di segala si calcolano secondo gli stessi criteri adottati per la farina di frumento. Si applicano per analogia le norme enunciate al punto 1, lettere a)- h).

Come base per il calcolo del prezzo di entrata per la farina di segala si prende il prezzo del tipo 812. Per la produzione di 1.000 kg di farina di questo tipo occorrono 1.400 kg di segala. Si applica quindi il coefficiente di conversione indicato in 1 b) per la farina di frumento. Anche il margine di macinazione, pari a 13,75 unità di conto per tonnellata di cereali macinati, corrisponde esattamente a quello indicato in 1 c).

.../...

3. Determinazione del prezzo di entrata per semole e semolini da frumento tenero

I prezzi di entrata per semole o semolini da frumento tenero vengono ricavati dai prezzi di entrata per la farina; a tale fine si prendono come base i prezzi di entrata della farina di frumento del tipo 550, maggiorati della differenza rilevata, nella media dell'anno precedente a quelle in cui detti prezzi vengono fissati, tra i prezzi di mercato per la farina del tipo 550 e la media dei prezzi di mercato per le semole ed i semolini.

4. Determinazione dei prezzi di entrata per semole e semolini da frumento duro

I prezzi di entrata per semole o semolini da frumento duro si calcolano analogamente a quanto detto per la farina.

- a) Come base per il calcolo si prende in ciascuno Stato membro il prezzo di entrata in vigore per il frumento duro, detratto dall'ammontare forfettario. Tale prezzo è valido per una qualità tipo determinata in tutti i Paesi membri secondo le modalità indicate all'articolo 26.
- b) La resa complessiva della lavorazione del frumento duro viene stimata al 75%; si presume che la resa in semole o semolini sia in media pari al 64,5%, e che, inoltre, si ottenga il 10,5% in prodotti intermedi (semole o farine di qualità inferiore). Non tutti i paesi usano classificare i prodotti in base alla granulazione od al tenore di cencri. Dato che anche all'importazione è ben difficile fare una esatta distinzione per qualità, cioè tra semole o semolini, si stabilisce un prezzo di entrata unico.

In base alla resa presunta, per la produzione di 1.000 kg di semole e semolini occorrono 1.550 kg di frumento duro.

- c) Al valore dei cereali di base necessari, tutti i Paesi membri devono aggiungere un margine di macinazione pari a 13,75 unità di conto per tonnellata di cereali.

.../...

- d) Le tasse o imposte elencate in 1 d) possono, se del caso, essere considerato nel calcolo dei prezzi di entrata per le semole ed i semolini da frumento duro.
- c) Dalla somma degli importi calcolati con le modalità enunciate ai punti a)-d) ogni Stato membro deve detrarre il valore delle crusche e staccature ottenute come sottoprodotti di macinazione, nonché il valore dei prodotti intermedi (semola o farina di qualità inferiore).
- (i) La quantità di prodotti intermedi da considerare si ricava parimenti dalla quantità di materia prima lavorata e dal tasso presunto di resa del 10,5%. Su una tonnellata di semola o semolino si hanno quindi 162 kg di prodotti intermedi.
- (ii) Il prezzo della quantità indicata in (i) si calcola come segue. Si parte dai costi di produzione della farina di frumento tipo 550, calcolati secondo le modalità di cui al punto 1 a)-f). Da essi si sottrae la differenza rilevata, nella media dell'anno precedente quello in cui viene stabilito il prezzo di entrata, tra i prezzi di mercato per la farina tipo 550 ed i prezzi di mercato per una qualità di farina con un tenore di cencri pari a 1.600 mg/kg.
- (iii) La quantità di sottoprodotti da considerare si ottiene dalla quantità di materia prima lavorata, in base al tasso di resa del 75%. Tenendo conto di una perdita di macinazione pari al 2%, su una tonnellata di semola o semolino si hanno 357 kg di sottoprodotti.
- (iiii) Il prezzo dei sottoprodotti è uguale a quello calcolato con le modalità di cui al punto 1 c) (ii) per i sottoprodotti del frumento, diminuito del 15%.
- f) Dal calcolo effettuato come prescritto ai punti a)-c) si ottengono i costi di produzione delle semole e dei semolini, senza spese di trasporto.
- g) Nel calcolo del prezzo di entrata si deve tener conto anche di quel tanto di cui l'ammontare forfettario supera la somma che deve essere dedotta annualmente dalla quota di protezione a favore dell'industria molitoria della C.E.E.
- h) Nel calcolo del prezzo di entrata si deve inoltre tener conto di un'altra quota di protezione a favore dell'industria molitoria della C.E.E. pari a 18,75 unità di conto per tonnellata di semola e di semolino.

.../...

ESEMPI DI CALCOLO CON PREZZI PRESUNTI

I. Calcolo del prezzo di entrata per la farina di frumento

1. Prezzo di entrata per tonnellata di frumento (prezzo presunto all'inizio della campagna, meno l'ammontare forfettario)	400.-- DM/t
2. Valore di 1.400 kg di frumento (quantità necessaria per una tonnellata di farina)	560.-- DM
3. Margine di macinazione (55 DM/tonnellata di cereali)	77.-- DM
4. Totale	637.-- DM
5. Valore di 372 kg di crusche e stacciatura (prezzo presunto: 200 DM/t)	- 74,40 DM
6. Valore calcolato per 1.000 kg di farina franco mulino (1)	562,60 DM/t
7. Quota di protezione per l'industria molitoria della C.E.E.	75.-- DM/t
8. Totale	637,60 DM/t
9. Parte dell'importo forfettario (2) da considerare nel prezzo di entrata	0
10. Prezzo di entrata per la farina di frumento	637,60 DM/t

(1) Senza tener conto del B.A.P.S.A. in Francia, né della tassa sulla cifra d'affari nella Repubblica federale di Germania.

(2) Riduzione forfettaria complessiva 1962/1963

a) parte della riduzione forfettaria da considerare nel prezzo d'entrata

0.-- DM/t

b) 2/15 della quota di protezione pari a 75 DM

10.-- DM/t

Riduzione forfettaria per tonnellata di farina

10.-- DM/t

.../...

II. Calcolo del prezzo di entrata per semole e semolini da frumento duro

1. Prezzo di entrata per tonnellata di frumento duro (prezzo presunto) all'inizio della campagna (senza ammontare forfettario)	420.-- DM/t
2. Valore di 1.550 kg di frumento duro (quantità necessaria per una tonnellata di semola o semolino)	651,00 DM
3. Margine di macinazione (55 DM/t di cereali)	85,25 DM
4. Totale	736,25 DM
5. Valore di 357 kg di crusche e stacciatura (prezzo presunto: 200 DM/t, cfr. I.5, meno il 15% = 170 DM/t)	- 60,69 DM
Importo risultante	675,56 DM
6. Valore di 162 kg di semola e farina di qualità inferiore (prezzo: valore calcolato per il tipo 550 = 562,60 DM/t; vedasi in I.6) Differenza rilevata nel 1961 tra i prezzi della farina di frumento tipo 550 e tipo 1600 Valore calcolato per il tipo 1.600 = $\frac{-70.-- DM/t}{492,60 DM/t}$	- 79,80 DM
7. Valore calcolato per 1.000 kg di semola o semolino franco mulino (1) Importo risultante	595,76 DM/t
8. Quota di protezione per l'industria molitoria della C.E.E.	75.-- DM/t
9. Totale	670,76 DM/t
10. Parte della riduzione forfettaria (2) da considerare nel prezzo di entrata	0
11. Prezzo di entrata per semola o semolino da frumento duro	670,76 DM/t

(1) Non tenendo conto della B.A.P.S.A. in Francia, né dell'imposta generale sull'entrata nella Repubblica federale di Germania.

(2) Riduzione forfettaria complessiva 1962/63

a) parte della riduzione forfettaria da considerare nel prezzo d'entrata

	0.-- DM/t
--	-----------

b) 2/15 della quota di protezione pari a 75 DM/t	10.-- DM/t
--	------------

Ammontare forfettario per tonnellata di farina	10.-- DM/t
--	------------